

CONTRATTO DI SUBAPPALTO TRA

La società **F.L. COSTRUZIONI S.r.l.** con sede in San Cipriano Po (PV) Via Cantarana 17/19 p.iva 02744830189, denominata impresa consorziata del CME Consorzio Imprenditori Edili ed affidataria dei lavori oggetto del presente contratto, rappresentata dal proprio Legale Rappresentante Sig. Francesco Langella

e

l'impresa **ECOSOIL S.R.L.** con sede in Via Emilia n. 372, 27043 - Broni (PV), C.F./P. IVA 02347600187, nel seguito denominata **SUBAPPALTATRICE**, rappresentata nel presente contratto dal Sig. Dell'Era Andrea in qualità di legale rappresentante;

di seguito definite congiuntamente Parti;

P R E M E S S O

1. che il Comune di Lodi, in seguito per brevità denominato COMMITTENTE, ha indetto procedura d'appalto per l'affidamento dei:
"Lavori di recupero e riqualificazione degli spazi al piano terra dell'edificio storico denominato Ex-Cavallerizza" e che l'APPALTANTE è rimasto aggiudicatario;
2. Che l'impresa esecutrice F.L. COSTRUZIONI S.r.l. è assegnataria dei lavori di "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX-CAVALLERIZZA, REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI, IMPIANTISTICI E STRUTTURALI IN COMUNE DI LODI - CIG: B9D9E1B782 - CUP: E19D24000340002", per conto di CME Soc. Coop., ed è "AFFIDATARIA" ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 81/2008, quale impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal CME;
3. Che l'APPALTANTE, all'atto dell'offerta ha dichiarato di essere intenzionata per una migliore esecuzione delle opere a subappaltare parte delle stesse ad idonea ditta in possesso dei requisiti necessari, nel caso specifico: realizzazione di micropali;
4. Che il SUBAPPALTATORE dichiara di avere attentamente esaminato il progetto relativo ai lavori di competenza dell'APPALTANTE, così come è dai relativi elaborati grafici, dal Capitolato Speciale d'Appalto e da tutti gli ulteriori documenti contrattuali e di avere elaborato, conseguentemente a tal esame, un'adeguata ed idonea offerta;
5. Che il SUBAPPALTATORE ha presentato la predetta offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto e che la stessa è stata oggetto di ampia trattativa fra le parti ed ha dato luogo al presente contratto;
6. Che il SUBAPPALTATORE dichiara di bene conoscere ed accettare i lavori ad esso affidati in tutti i loro aspetti giuridici, amministrativi e tecnici;
7. Che il SUBAPPALTATORE dichiara di ben conoscere i lavori che ad esso vengono affidati ed i luoghi, modi e condizioni in cui essi dovranno essere realizzati, di aver effettuato tutte le ispezioni, necessarie, di essersi accertato delle condizioni locali e di ogni altra circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di tutti i rischi ed oneri connessi, nessuno escluso od eccettuato, che possono aver influito sulla determinazione del corrispettivo e di giudicare i suddetti elementi di propria convenienza e tali da far considerare remunerativi sotto ogni aspetto i prezzi, i patti e le condizioni convenuti con il presente atto;
8. Che il SUBAPPALTATORE dichiara inoltre di disporre di personale qualificato, nonché di organizzazione tecnica e capacità finanziaria atte a garantire l'esecuzione completa e sicura dei lavori ad essa affidati alle condizioni previste nel presente contratto, in condizioni di completa autosufficienza e con assunzione dei rischi e delle responsabilità relativi;
9. Che per quanto sopra esposto il SUBAPPALTATORE non potrà eccepire, ai fini della congruità dei prezzi unitari ed ai fini della congruità dei patti e delle condizioni, la mancata conoscenza di fatti e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati;
10. Che l'APPALTANTE resterà del tutto estraneo all'organizzazione del lavoro, delle attrezzature e del personale dipendente dal SUBAPPALTATORE, salvo quanto infra previsti;
11. Che il SUBAPPALTATORE dichiara di essere in regola con gli adempimenti assicurativi e gli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
12. Che il SUBAPPALTATORE si impegna a comunicare all'APPALTANTE, prima dell'inizio dei lavori, i dati relativi alle posizioni assicurative e previdenziali unitamente ai nominativi del personale che intende impegnare nei lavori oggetto del presente contratto;
13. Che il SUBAPPALTATORE dichiara di conoscere nel dettaglio le normative particolari che regolano il

lavoro nel cantiere con particolare riferimento a:

- a) procedure di identificazione del personale e limitazioni di accesso al cantiere;
 - b) procedure di ammissione ed ingresso del personale e delle attrezzature al cantiere;
 - c) procedure, prescrizioni e obblighi previsti dalla Legge n. 55/1990 e dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
14. Che il SUBAPPALTATORE si impegna ad osservare ed a fare osservare tutte le norme vigenti o emanate in corso d'opera, da parte delle Competenti Autorità (Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, ecc.) che possono comunque riguardare l'adempimento delle obbligazioni assunte per il presente atto, i relativi oneri saranno assorbiti dal SUBAPPALTATORE che, anche in caso di normative emanate successivamente alla data di stipula del presente contratto, riconosce che la funzione che tali norme hanno è di interesse generale e si accolla sin d'ora, gli eventuali maggiori oneri che ne dovessero derivare, sollevandone L'APPALTANTE;
15. Che salvo deroghe espressamente previste nel presente contratto, il SUBAPPALTATORE si impegna ad eseguire e completare i lavori ad esso affidati ivi compresi gli eventuali interventi di garanzia;
16. Che la Direzione dei Lavori è l'organo tecnico nominato dalla COMMITTENTE e dallo stesso preposto a sovrintendere la conduzione dei lavori come previsto dalle normative di Legge vigenti;
17. Che la Direzione di cantiere dell'APPALTANTE è l'organo tecnico dalla stessa preposto alla conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere di propria competenza;
18. Che il Responsabile tecnico di cantiere è il tecnico preposto dal SUBAPPALTATORE per la direzione dei lavori di propria competenza e per il rispetto delle norme vigenti a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori e dei terzi in genere;
19. Che il SUBAPPALTATORE, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, concernente la c.d. "Tutela della privacy", con la firma del presente atto dà espresso consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'APPALTANTE;
20. Che il SUBAPPALTATORE si impegna ad utilizzare macchine operatrici conformi alle direttive del D.Lgs. 17/2010; qualora le macchine siano state immesse sul mercato precedentemente all'entrata in vigore di tale normativa, il SUBAPPALTATORE dovrà fare la valutazione dei rischi comunicandolo ai propri operatori. La valutazione dei rischi effettuata dovrà inoltre essere inserita dal SUBAPPALTATORE nel proprio Piano di Sicurezza;
21. Che ogni modifica od integrazione del presente contratto abbisogna, per la sua validità, di atto scritto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI TIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'APPALTANTE affida al SUBAPPALTATORE, che accetta, l'esecuzione delle opere di cui al punto 3 delle premesse, ivi compresa l'impiego di tutte le attrezzature occorrenti e quant'altro necessario per dare i lavori, oggetto del presente Contratto, compiuti, finiti e funzionali in ogni loro parte.

Tali lavori saranno eseguiti secondo le buone regole dell'arte, in ossequio alle disposizioni contenute in quest'atto ed alle specifiche tecniche di capitolato le quali, pur non essendo materialmente allegate, fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto; viene precisato in questo contesto che ogni determinazione assunta e/o richiesta avanzata dalla COMMITTENTE in ordine ai lavori di cui sopra, anche successivamente alla data di stipulazione di questa scrittura, sarà vincolante per il SUBAPPALTATORE.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

I lavori oggetto del presente contratto sono subappaltati "a misura". L'importo stimato del presente contratto di subappalto ammonta approssimativamente ad **Euro 85.474,22 (ottantacinquemilaquattrocentosettantaquattro/22) di cui Euro 1.000,00 (mille/00)** per oneri per la sicurezza; e comunque non sarà superiore all'importo effettivamente autorizzato dall'Ente appaltante.

Il SUBAPPALTATORE, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nel CCNL qui adottato.

Il SUBAPPALTATORE riconosce la remuneratività del prezzo concordato, il quale, quindi, compensa il proprio utile oltre alla totalità delle spese, ivi comprese quelle contrattuali, di gestione aziendale, degli oneri e delle allee afferenti i lavori, delle imposte e tasse gravanti sulla propria attività e delle spese per il personale tecnico ed amministrativo. Il SUBAPPALTATORE, nell'adempiere alle obbligazioni assunte con il presente Contratto e con il riconoscimento, da parte dell'APPALTANTE, dei corrispettivi pattuiti, provvederà a sua cura e spese alla mano d'opera, ai materiali minuti, alle attrezzature, agli impianti di cantiere e relativa gestione, alle opere provvisorie ed in ogni caso, a tutto quanto si riveli necessario alla esecuzione perfetta, tempestiva e funzionale dei lavori, nel rispetto del programma,

della data di ultimazione convenuta tra le parti e di tutte le ulteriori disposizioni del presente Contratto necessarie a consentire all'APPALTANTE il totale e completo adempimento alle obbligazioni da esso assunte nei confronti della COMMITTENTE.

Il SUBAPPALTATORE riconosce di aver tenuto conto, e quindi essere pienamente remunerato di qualsiasi onere afferente la corresponsione di salari, compensi, indennità, rimborsi anche non previsti ed anche eccedenti quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro, avendo valutato appieno anche in prospettiva il costo effettivo della mano d'opera e dei relativi oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, anche in base alle condizioni ambientali.

Riconosce altresì di aver pienamente valutato e di ritenersi compensato con l'importo del presente contratto ogni onere relativo ad ore straordinarie, che possano rendersi necessarie per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali.

La riconosciuta ed accettata remuneratività nel suo complesso impegna il SUBAPPALTATORE a non avanzare riserve o pretese in ordine alla non remuneratività dell'importo del presente contratto quale che sia la causa che l'abbia determinata.

Nessuna modifica all'importo concordato in aumento viene riconosciuta per eventuali oneri derivanti al SUBAPPALTATORE a causa di:

- errori e/o omissioni di valutazione di costi unitari e/o forfetari a cui siano incorsi, in qualsivoglia misura, il SUBAPPALTATORE ed i suoi dipendenti, i suoi fornitori, ecc.;
- erronee valutazioni del progetto di qualsivoglia natura ed origine ed in qualunque tempo evidenziate;
- erronee valutazioni per difetto dei magisteri e delle quantità esposte nei computi metrici estimativi delle opere di offerta;
- insufficiente conoscenza delle condizioni ambientali;
- altri motivi, di qualsiasi natura, che non siano l'introduzione di varianti o modifiche richieste per iscritto dall'APPALTANTE.

ART. 4 - ELABORATI CONTRATTUALI

Al fine di consentire il trasferimento al SUBAPPALTATORE di tutte le obbligazioni assunte dall'APPALTANTE nei confronti della COMMITTENTE relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, così come previsto al precedente ART. 2, devono intendersi integralmente richiamati i seguenti documenti:

- Computo metrico estimativo delle opere;
- Elaborati progettuali di cui consta il progetto esecutivo di appalto forniti dalla COMMITTENTE;
- Piano di sicurezza e coordinamento relativo ai lavori dell'intera opera;

I sopra elencati documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente Contratto anche se non materialmente allegati ed il SUBAPPALTATORE dichiara espressamente di ben conoscerli, di esserne in possesso e di accettarli in ogni loro parte.

Per quanto sopra il SUBAPPALTATORE risulta essere a conoscenza in maniera esauriente e complessiva delle obbligazioni contrattuali assunte dall'APPALTANTE nei confronti della COMMITTENTE e quindi il SUBAPPALTATORE conferma che le obbligazioni ad esso derivanti dal presente Contratto risultano eguali e/o equivalenti a quelle già assunte dall'APPALTANTE nei confronti della COMMITTENTE.

ART. 5 - VARIAZIONE DELLE OPERE IN SUBAPPALTO

L'APPALTANTE si riserva, a suo insindacabile giudizio, di introdurre alle opere oggetto del subappalto quelle varianti o aggiunte che saranno richieste nel corso dei lavori dalla COMMITTENTE oppure ritenute necessarie dalla stessa APPALTANTE in relazione alle proprie esigenze operative e/o in relazione all'ottenimento di una migliore economia dei lavori ad essa affidati, senza che per questo il SUBAPPALTATORE possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Delle predette evenienze il SUBAPPALTATORE ha tenuto debito conto nella formulazione ed accettazione dell'importo offerto e pertanto non potrà pretendere alcunché all'infuori di quanto corrispondente al lavoro effettivamente eseguito.

Per eventuali opere non previste e/o per eventuali varianti che dovessero apportarsi ai progetti e quindi ai lavori, resta convenuto che dovranno essere eseguite dal SUBAPPALTATORE alle condizioni del presente atto ed al prezzo che dovrà essere preventivamente concordato per iscritto tra le Parti.

IL SUBAPPALTATORE si impegna inoltre ad ottemperare a tutte le prescrizioni che la COMMITTENTE impartirà all'APPALTANTE al fine di un ottimale e puntuale esecuzione delle opere oggetto del presente Contratto, senza che ciò possa dare titolo a richieste di maggiori compensi o indennità di sorta né maggiori tempi rispetto a quelli consentiti per la realizzazione del lavoro oggetto del subappalto.

ART. 6 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il rapporto, per quanto non disciplinato dal presente Contratto, è regolato dalle disposizioni che si applicheranno, in caso di discordanza, secondo le disposizioni di legge vigenti. Il SUBAPPALTATORE si obbliga a realizzare le opere oggetto del presente Contratto con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'APPALTANTE

Devono intendersi a carico dell'APPALTANTE gli oneri ed obblighi qui di seguito elencati in via tassativa ed

esclusiva:

- coordinamento e direzione tecnica generale;
- programmazione lavori;
- permessi e rapporti con Enti Pubblici o Privati e relative autorizzazioni;

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Sono totalmente ed esclusivamente a carico del SUBAPPALTATORE in via tassativa ed inderogabile tutti gli oneri, costi e prestazioni, doveri ed attività non specificati nel precedente ART. 7 che siano necessari, nessuno escluso od eccettuato, per l'esecuzione ed il compimento a perfetta regola d'arte di tutti i lavori affidati al SUBAPPALTATORE, sia che essi derivino dal dovere di questo di conformarsi alle disposizioni ed alle specifiche tecniche pattuite per i lavori ad esso affidati sia che derivino da ordini o prescrizioni impartiti dal Direttore di cantiere dell'APPALTANTE.

In aggiunta agli obblighi derivanti da quanto sopra precisato ed agli obblighi assunti dall'APPALTANTE nei confronti del COMMITTENTE, che per quanto concerne i lavori affidati al SUBAPPALTATORE vengono col presente atto trasferiti, senza che ciò costituisca limitazione a quanto sopra specificato, saranno a carico del SUBAPPALTATORE gli ulteriori oneri e obblighi sotto elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Responsabile Tecnico di cantiere che dovrà essere professionalmente idoneo: egli sarà responsabile della corretta esecuzione dei lavori e di ogni altra attività connessa con specifico riferimento all'art. 105, comma 17, della D.Lgs.50/2016. Detto Responsabile Tecnico, per assolvere al suo compito, dovrà essere sempre reperibile in cantiere negli orari di lavoro. Resta inteso che il Direttore di cantiere dell'APPALTANTE ha piena facoltà di ottenere l'immediato allontanamento del suddetto Responsabile Tecnico in caso di insubordinazione, malafede o manifesta incapacità; questa facoltà è da intendersi estesa a tutto il personale del SUBAPPALTATORE presente in cantiere;
 - l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, di quei procedimenti e quelle cautele necessari a garantire l'incolumità degli operai e di tutte le altre persone addette ai lavori, nonché dei terzi, ad evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati, osservando a tale scopo le normative vigenti in materia e le prescrizioni contenute nel PIANO della SICUREZZA di cui al successivo ART. 9;
 - tutti i costi relativi all'installazione del proprio cantiere e degli impianti necessari alla esecuzione delle lavorazioni ricevute in subappalto;
 - la contabilità dei lavori eseguiti ed il rilascio della dichiarazione di corretta posa;
 - i trasporti, l'uso ed i consumi di tutti i mezzi e delle attrezzature anche speciali, nelle tipologie e quantità necessarie al regolare svolgimento dei lavori;
 - l'impiego, nella misura necessaria al rispetto dei programmi stabiliti dalla Direzione Tecnica del cantiere, di proprie maestranze specializzate capaci e diligenti, la relativa valida continua assistenza ed ogni altro costo afferente (vitto, alloggio, spese di trasferta ecc.) oltre ai salari, stipendi ed i contributi previdenziali e assicurativi;
 - la responsabilità per danni causati a persone o cose anche di terzi per fatti e/o comportamenti riconducibili ad esso stesso e/o ai propri dipendenti;
 - la perfetta e solidale collaborazione con le ditte che concorrono all'esecuzione delle opere e la piena osservanza degli orari e norme che regolano le attività del cantiere;
 - ogni onere per danni dovuti a furto, incendio, alluvione e scoppio che subissero i beni di proprietà del SUBAPPALTATORE all'interno del cantiere;
 - le opere di sbarramento provvisorio, segnalazione ed illuminazione necessaria alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi, ove e come occorrenti;
 - l'esecuzione dei lavori in più fasi di intervento anche distanziate nel tempo;
 - il mantenimento dell'ordine e della pulizia del cantiere relativamente ai lavori di sua competenza;
 - i ripristini e le riparazioni di parti di opere che venissero manomesse o danneggiate nel corso delle lavorazioni;
 - il permesso, ai funzionari tecnici dell'APPALTANTE e della Direzione Lavori, di visitare e assistere ai lavori, eseguire prove, esperienze, misurazioni per la tutela dei propri interessi;
- l'APPALTANTE medesimo si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche sulla qualità dei materiali forniti e delle opere eseguite relativamente al presente Contratto;
- quanto altro afferente e conseguente il completo e soddisfacente esaurimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto;
 - le attività, oggetto del presente contratto di subappalto, che prevedono la produzione di materiali considerati "rifiuti" dalle leggi attualmente in vigore, dovranno essere svolte secondo i dettami imposti da tali normative; in particolare le operazioni di raccolta, trasporto, messa in riserva (stoccaggio) e smaltimento, dovranno essere effettuate così come previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i., con i relativi decreti attuativi inerenti la gestione dei rifiuti.

Con tale scrittura l'APPALTANTE si libera da ogni tipo di responsabilità derivanti da ogni eventuale inadempienza compiuta dall'impresa SUBAPPALTATRICE in materia di gestione dei rifiuti, e qualora richiesta dovrà essere prodotta la necessaria documentazione.

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si intende compreso e compensato nel prezzo concordato con il presente Contratto.

ART. 9 - PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/08, nonché delle norme antinfortunistiche successivamente emanate ed in vigore durante il periodo delle prestazioni, il SUBAPPALTATORE ha preciso obbligo di:

- consentire all'APPALTANTE di verificare l'idoneità tecnico- professionale del subappaltatore esibendo all'atto della sottoscrizione del presente contratto la documentazione prevista dall'allegato XVII del D.lgs. 81/08 e che qui si intende allegata integralmente:
in caso di lavoratori autonomi
 - iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto,
 - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
 - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
 - documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007 - DURC;
 - eventuali attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;
in caso di imprese
 - certificato C.C.I.A.A.;
 - DVR aziendale;
 - documentazione attestante la conformità delle macchine, attrezzature e opere provvisorie;
 - D.U.R.C.
 - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdetti di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/08;
 - elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori
 - nomina del R.S.P.P., degli incaricati dell'attivazione delle misure di prevenzione incendi, di primo soccorso e gestione delle emergenze, nonché del medico competente;
 - nominativo del R.L.S.
 - attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori
 - elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico e relativa idoneità sanitaria
 - predisporre e trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'APPALTANTE il *Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)* che dovrà essere in totale coordinazione con il *Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)* elaborato dal COMMITTENTE e con il P.O.S. elaborato dall'APPALTANTE e completo dell'indicazione del Responsabile della Sicurezza di esso SUBAPPALTATORE. Il predetto elaborato dovrà essere consegnato entro 5 giorni dalla data di consegna dei lavori e comunque prima dell'inizio dei lavori stessi. La responsabilità per il rispetto del P.S.C. e del P.O.S., ricade esclusivamente sul SUBAPPALTATORE e sulla persona da esso designata. Quanto sopra nel rispetto delle norme vigenti in materia con particolare riferimento al D.lgs. 81/08 ed s.m.i.;
 - attuare tutte le misure di sicurezza previste dai regolamenti e comunque necessarie e disporre ed esigere che siano tassativamente rispettate dal proprio personale;
 - segnalare alla Direzione di cantiere qualsiasi altra condizione di pericolo, anche di carattere temporaneo, disponendo l'immediata sospensione dei lavori fino a quando l'anzidetta eventuale condizione di pericolo non sia stata convenientemente eliminata;
 - non rimuovere o modificare di propria iniziativa i dispositivi antinfortunistici già predisposti, anche in presenza di particolari proprie esigenze connaturate alla condotta dei lavori affidati; a tal proposito è fatto assoluto divieto al SUBAPPALTATORE di iniziare qualsiasi lavorazione prima di aver accertato che le misure di sicurezza ad essa relative sono state ottemperate;
- In conseguenza di quanto sopra evidenziato il SUBAPPALTATORE si obbliga a mandare indenni sia l'APPALTANTE che la COMMITTENTE per qualsiasi responsabilità conseguente a infortunio sul lavoro che dovessero subire le proprie maestranze e così per i danni di qualsiasi tipo o genere che dovessero derivare a terzi. L'assunzione di qualsiasi responsabilità da parte del SUBAPPALTATORE si estende anche ai casi in cui i propri dipendenti, per i lavori da compiersi in promiscuità con gli operai dell'APPALTANTE, facessero uso di impalcature e mezzi protettivi predisposti da quest'ultima.
- Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il SUBAPPALTATORE si impegna a dare attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionale e locali.

ART. 10 - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLA MANO D'OPERA

Il SUBAPPALTATORE si obbliga all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, nonché all'osservanza delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Il SUBAPPALTATORE si obbliga altresì ad applicare ed a far applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori suddetti.

I suddetti obblighi vincoleranno il SUBAPPALTATORE anche se non aderente alle associazioni o recedente da esse, indipendente dalla natura artigiana o industriale della struttura dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Si richiamano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Resta stabilito che in caso di inadempienza, in qualunque modo comprovata da parte dell'APPALTANTE, questi avrà diritto di trattenere, dalle rate di acconto successive al momento dell'accertamento della violazione e sino alla concorrenza della medesima, gli importi dovuti al SUBAPPALTATORE ai propri dipendenti e agli Enti Previdenziali od Assicurativi. Dette trattenute verranno restituite, senza aver maturato interessi, solo quando il SUBAPPALTATORE proverà di avere regolarizzato la propria posizione, salvo comunque il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori oneri.

Per quanto sopra il SUBAPPALTATORE si obbliga, su semplice richiesta, a consentire all'APPALTANTE, od a persona da essa designata, di prendere visione dei libri paga e matricola, dei nulla osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. e alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti, a giudizio dell'APPALTANTE, ad un approfondito esame delle retribuzioni, del versamento dei contributi ed in genere della corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali.

Il SUBAPPALTATORE, con la sottoscrizione del presente Contratto, si obbliga ad effettuare nei confronti della competente Cassa Edile di mutualità ed assistenza nonché dell'Ente Scuola tutti gli adempimenti previsti dai contratti collettivi e dagli statuti e regolamenti dei due organi suddetti.

Ogni comunicazione tra le parti relativa al contenuto del presente articolo dovrà avvenire per iscritto, a pena di invalidità ed inefficacia della stessa.

Il mancato rispetto di quanto sopra, comporterà l'immediato allontanamento dal cantiere.

ART. 11 - REVISIONE PREZZI

Non è prevista alcuna revisione prezzi per tutta la durata dei lavori.

ART. 12 - PAGAMENTI

La quantità di lavoro eseguita da ECOSOIL S.R.L., in qualità di SUBAPPALTATORE, nell'ambito del presente Contratto sarà rilevata dalla Direzione di Cantiere sulla scorta della contabilità prodotta dal SUBAPPALTATORE.

Alla sottoscrizione del presente Contratto sarà riconosciuto a ECOSOIL S.R.L., a titolo di anticipazione, un importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da corrispondersi mediante bonifico bancario, secondo le modalità previste per il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante - Comune di Lodi. Le Parti concordano espressamente che, in occasione di ciascuno Stato di Avanzamento Lavori (SAL) relativo alle lavorazioni oggetto del presente subappalto, regolarmente emesso e/o approvato dal Comune di Lodi, ECOSOIL S.R.L. provvederà all'emissione della relativa fattura per gli importi di propria competenza, corrispondenti alle lavorazioni effettivamente eseguite, contabilizzate e ricomprese nel medesimo SAL.

Tutti i pagamenti degli importi maturati da ECOSOIL S.R.L., ivi compresa l'anticipazione sopra indicata ove consentito e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, saranno effettuati direttamente dal Comune di Lodi, in qualità di Stazione Appaltante, in favore di ECOSOIL S.R.L., secondo le procedure, le tempistiche e le modalità amministrativo-contabili previste dalla Stazione Appaltante e dalla normativa vigente.

L'emissione della fattura da parte di ECOSOIL S.R.L. sarà subordinata all'approvazione del relativo SAL e/o del certificato di pagamento per la quota di competenza del subappaltatore. La liquidazione e il pagamento delle somme saranno in ogni caso subordinati alla sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, al possesso da parte di ECOSOIL S.R.L. di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e aggiornato. L'approvazione e/o la sottoscrizione della documentazione contabile e del certificato di pagamento da parte dell'APPALTANTE, per quanto di rispettiva competenza, varrà ai fini della contabilizzazione delle lavorazioni e della conseguente fatturazione, restando il pagamento delle somme di competenza del subappaltatore demandato direttamente alla Stazione Appaltante - Comune di Lodi, secondo quanto sopra previsto.

ART. 13 - CONSEGNA, PROGRAMMA E ULTIMAZIONE LAVORI, PENALI

La consegna dei lavori avverrà con regolare Verbale ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 207/2010 e darà avvio al crono programma dei lavori.

I tempi di esecuzione dei lavori verranno programmati di comune accordo tra l'APPALTANTE ed il SUBAPPALTATORE e sanciti in un crono programma controfirmato dalle Parti.

Eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore od a richieste scritte di interruzione dei lavori da parte dell'APPALTANTE, saranno integralmente recuperate con proroga di termini.

Il lavoro dovrà procedere secondo i programmi stabiliti ed ogni opera eseguita sarà tempestivamente consegnata all'APPALTANTE onde permettere allo stesso l'esecuzione delle lavorazioni previste in sequenza. I lavori potranno non avere carattere continuativo, senza che ciò possa conferire al SUBAPPALTATORE particolari diritti a compensi ed indennizzi di sorta.

Per eventuali ritardi o mancata osservanza delle norme stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto della COMMITTENTE circa i tempi di esecuzione dei lavori, verranno applicate le penalità stabilite dallo stesso. Tali penalità verranno detratte dall'importo delle rate di acconto e della rata di saldo finale.

Resta salvo il diritto dell'APPALTANTE al risarcimento degli eventuali maggiori danni ed in particolare del minore corrispettivo percepito dall'APPALTANTE medesimo per effetto del ritardo dei lavori e della applicazione, a suo carico, delle conseguenti penali.

Durante il corso dei lavori, l'APPALTANTE potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere totalmente o parzialmente i lavori oggetto del presente Contratto per un tempo più o meno lungo. Tale sospensione, che potrà essere imposta solo dall'APPALTANTE, sarà preventivamente comunicata per iscritto.

Per tale periodo di sospensione il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare nessuna richiesta di riconoscimento di mancato guadagno, interessi passivi e simili, né avrà diritto al riconoscimento del rimborso degli eventuali costi aggiuntivi (viaggi, trasferte ed altri eventuali costi da stabilirsi caso per caso) con espressa esclusione di qualunque rivendicazione per maggiori costi dei materiali o per mancato ammortamento dei costi fissi o delle spese generali, o per mancato guadagno, ecc.

Ogni fase lavorativa verrà richiesta con un preavviso di 2 gg. Lavorativi.

Ai sensi dell'art. 154, comma 7, del D.P.R. 207/2010, l'APPALTANTE si riserva la facoltà di procedere alla consegna frazionata dei lavori e di chiedere al SUBAPPALTATORE l'inizio parziale degli stessi, senza che ciò costituisca titolo per richiesta di indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi nonché per richieste di proroghe rispetto ai tempi programmati per la realizzazione dell'intervento.

Nel caso il SUBAPPALTATORE ritardi l'esecuzione dei lavori per un tempo superiore ai 3 gg., salva restando l'applicazione delle penali di cui sopra, l'APPALTANTE avrà la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto senza necessità di diffida o di costituzione in mora, per fatto o colpa del SUBAPPALTATORE, con l'addebito dei maggiori danni subiti.

In tale evenienza l'APPALTANTE potrà disporre delle opere già eseguite e utili per il completamento dell'intervento e il SUBAPPALTATORE avrà diritto al pagamento delle stesse ai prezzi del contratto risolto, dedotte le penali maturate e tutti i danni subiti dall'APPALTANTE.

Qualora la COMMITTENTE dovesse avanzare richiesta per la consegna frazionata delle opere, il SUBAPPALTATORE si impegna ad attivarsi per consentire quanto richiesto senza possibilità di avanzare richieste e/o pretese di indennizzi, risarcimenti o altro né a titolo di compenso né a titolo di danno.

ART. 14 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell'eventuale differimento dei termini contrattuali, quegli eventi indipendenti dalla volontà delle parti e che queste non possono evitare o controllare, sempreché tali eventi non siano riconducibili al comportamento, omissivo o commissivo, delle parti stesse.

Scioperi degli operai saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo, solo se a carattere nazionale, regionale o provinciale.

L'insorgere ed il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati dal SUBAPPALTATORE all'APPALTANTE mediante posta elettronica certificata entro ventiquattro ore dal loro verificarsi.

Resta pertanto convenuto che eventi come scioperi a carattere aziendale, la mancanza di materiali, la mancanza di personale, non costituiscono causa per il differimento del termine di ultimazione dei lavori, ove questi non siano dipendenti da fatti o colpe dell'APPALTANTE.

ART. 15 - VERBALE DI FINE LAVORI

Il SUBAPPALTATORE comunicherà all'APPALTANTE l'avvenuto compimento dei lavori e conseguentemente, la Direzione di cantiere dell'APPALTANTE emetterà il verbale di fine lavori, previa la necessaria constatazione in contraddittorio con il SUBAPPALTATORE.

Il verbale di fine lavori dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

Il verbale di fine lavori non dovrà considerarsi come accettazione del lavoro, ma servirà solo ad attestare la verifica del rispetto del programma di esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.

ART. 16 - GARANZIE ED IMPEGNI

Ferme restando le prescrizioni indicate dall'APPALTANTE, il SUBAPPALTATORE è garante, e quindi pienamente responsabile, della accurata esecuzione delle opere in ogni loro parte, nei tempi richiesti e della conformità di quanto eseguito alle prescrizioni, ai disegni, ai tracciati, ecc. forniti dall'APPALTANTE.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI

E' espressamente vietata, sotto qualsiasi forma, la cessione, parziale o totale, dei lavori oggetto del presente Contratto. E' fatto altresì divieto al SUBAPPALTATORE di subappaltare, a sua volta, in tutto o in parte, i lavori di cui al presente contratto.

IL SUBAPPALTATORE si impegna specificatamente fin d'ora a tenere sollevato e indenne l'APPALTANTE da qualsiasi controversia, riserva o pretesa che potesse insorgere con i propri fornitori od altri soggetti con i quali abbia stabilito rapporti per l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto, nonché da qualsiasi contestazione o richiesta che gli stessi facessero valere direttamente nei confronti dell'APPALTANTE.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata qualunque cessione del credito derivante dai lavori e/o prestazioni e/o forniture di cui al presente Contratto.

ART. 19 - ASSICURAZIONI

Il SUBAPPALTATORE avrà l'onere e l'obbligo, a propria cura e spese, in aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge, di stipulare una adeguata assicurazione, valida ed operativa fino alla ultimazione dei lavori oggetto del presente contratto, per i rischi connessi, collegati o comunque derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso i lavoratori (R.C.O.) propri o dipendenti da altre imprese.

Agli effetti delle garanzie da prestarsi con polizza R.C.T., devono essere considerati "terzi assicurati" tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori ed alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'APPALTANTE.

In via esemplificativa, devono essere considerati "terzi assicurati":

- gli amministratori, tutti i dirigenti, i funzionari, i tecnici e qualsiasi incaricato dalla COMMITTENTE, il personale dipendente, i preposti, i consulenti dell'APPALTANTE e chiunque a qualsiasi titolo intrattenga rapporti con l'APPALTANTE medesima;
- tutto il personale dipendente del SUBAPPALTATORE, eccezione fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 ed ss.mm.ii., per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
- i titolari e i dipendenti di tutte le ditte e/o imprese che partecipino anche occasionalmente all'esecuzione dei lavori di attività di cantiere.

La polizza R.C.T. dovrà essere stipulata per un massimale adeguato, per danni a persone o a cose, da considerarsi anche limite massimo per persona, nel caso di pluralità di soggetti, che abbia subito lesioni corporali.

La polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà essere contratta con massimali adeguati alla effettiva consistenza del personale alle dipendenze del SUBAPPALTATORE.

Le polizze di cui sopra dovranno contenere la clausola per cui la Compagnia Assicuratrice dichiara di rinunciare al suo diritto di surrogazione nei confronti dell'APPALTANTE e dei suoi dipendenti. Tutte le polizze dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata dei lavori e fino alla data del certificato di ultimazione dei lavori medesimi.

Qualora il SUBAPPALTATORE non perfezioni le predette polizze nel pieno rispetto di tutte le clausole previste nel presente articolo, si assumerà ogni conseguente responsabilità in merito nelle opportune sedi.

L'APPALTANTE potrà chiedere al SUBAPPALTATORE l'esibizione delle quietanze dei premi in qualunque momento con l'obbligo del SUBAPPALTATORE di ottemperare nei successivi 5 giorni.

Le assicurazioni di cui sopra non limiteranno in alcun modo le responsabilità del SUBAPPALTATORE a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi. Pertanto il SUBAPPALTATORE risponderà in proprio qualora i danni verificati dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

Qualora il SUBAPPALTATORE avesse già in corso una copertura RCT - RCO le suindicate condizioni dovranno risultare da apposita appendice.

La nuova polizza o quella in corso, completa delle necessarie appendici, dovrà essere messa a disposizione dell'APPALTANTE a semplice sua richiesta.

L'APPALTANTE si riserva comunque il diritto di richiedere tutte le modifiche e/o integrazioni alle polizze sopra richiamate che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà opportune. Resta inteso che resteranno ad esclusivo carico del SUBAPPALTATORE le eventuali franchigie previste dalle suddette polizze.

ART. 20 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione in caso d'uso; ove ciò avvenisse tutte le spese e gli oneri conseguenti ricadranno a carico della parte che avrà provveduto alla registrazione.

Ai fini della eventuale registrazione del presente atto, le parti dichiarano che il medesimo è soggetto alla normativa di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni (DECRETO I.V.A.).

Tutti gli oneri fiscali, ad esclusione di quelli di registrazione, bollo o I.V.A., derivanti dal presente Contratto, sono a carico della parte che avrà richiesto la registrazione.

ART. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTA' DELL'APPALTANTE

L'APPALTANTE avrà diritto, in qualsiasi momento, di recedere in tutto o in parte dal presente contratto, con preavviso scritto di 30 giorni, indicando al SUBAPPALTATORE quale parte del lavoro deve essere interrotta e la data in cui l'interruzione diverrà esecutiva. Nel caso in cui la presente clausola di recesso venga applicata ad una parte soltanto del lavoro, il SUBAPPALTATORE continuerà le proprie prestazioni sulle altre parti del lavoro; il SUBAPPALTATORE avrà comunque diritto al pagamento del lavoro, oggetto del recesso, eseguito fino alla data del recesso stesso, sulla base di quanto concordato, al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali

approvvigionati ed affluiti in cantiere, per le attrezzature installate e per i relativi smontaggi.

Il SUBAPPALTATORE rinuncia espressamente alle disposizioni di cui agli artt. 1465, 1467, 1664, 1671, del C.C. ove applicabili.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CAUSA DEL SUBAPPALTATORE

L'APPALTANTE avrà la facoltà di risolvere il contratto nei confronti del SUBAPPALTATORE in ogni caso di grave inadempienza dello stesso alle obbligazioni assunte con il presente contratto. In particolare ed espressamente si pattuisce che l'APPALTANTE avrà facoltà di risolvere il contratto:

- qualora il SUBAPPALTATORE abbia ritardata l'esecuzione dei lavori oltre i 15 giorni sulle scadenze anche parziali del programma dei lavori pattuito;
- qualora il SUBAPPALTATORE si renda colpevole di frode e/o per sua negligenza o insufficienza di mezzi d'opera e di personale non sia in grado, a giudizio dell'APPALTANTE, di adempiere al contratto e di consentire una sollecita, ordinata e perfetta esecuzione dei lavori;
- qualora il SUBAPPALTATORE, ad un normale controllo effettuato da un rappresentante dell'APPALTANTE in forza dell'art. 10, risultasse inosservante delle norme di legge e di regolamenti sull'assunzione e retribuzione della mano d'opera e del personale e ovvero risultasse inosservante delle norme di Legge Antimafia.
- qualora il SUBAPPALTATORE non ottemperi all'invito di sostituire il proprio rappresentante in forza del precedente ART. 8 comma 12;
- nel caso di instaurazione di qualsiasi procedura concorsuale (fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo od altro) nei confronti del SUBAPPALTATORE o quando comunque si verifichi il suo stato dichiara prescrizione di insolvenza;
- nel caso di procedimenti esecutivi o cautelari nei confronti del SUBAPPALTATORE che colpiscano una parte sostanziale del suo patrimonio o comunque i macchinari e l'attrezzatura utilizzati nei lavori;
- qualora il SUBAPPALTATORE sospenda o rallenti i lavori oggetto del presente contratto senza preventiva autorizzazione o ordine dell'APPALTANTE, anche in dipendenza di contestazioni;
- quando il SUBAPPALTATORE non abbia provveduto alle misure impartitegli per rimediare ai propri difetti di esecuzione nel termine assegnatogli per iscritto dall'APPALTANTE e/o dall'ENTE CONCEDENTE;
- quando il contratto venga ceduto in tutto o in parte ad altri, ovvero ne venga ceduto il relativo credito senza la preventiva autorizzazione dell'APPALTANTE.

Nei casi sopra menzionati l'APPALTANTE, qualora intenda avvalersi della risoluzione, notificherà al SUBAPPALTATORE, per mezzo di lettera raccomandata A.R., i motivi per i quali viene preso tale provvedimento; nella notifica sarà precisato il termine di 15 giorni concessi al SUBAPPALTATORE per l'adempimento; decorso inutilmente tale termine il contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 Codice Civile.

Al SUBAPPALTATORE quindi spetterà soltanto il pagamento dei lavori eseguiti secondo le condizioni del contratto stesso, senza che esso possa pretendere alcun indennizzo per danno, perdita o mancato guadagno e salvo invece il risarcimento all'APPALTANTE di tutti i danni o maggiori costi che eventualmente questa dovesse sopportare per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza del SUBAPPALTATORE stesso.

In ogni caso di risoluzione del presente contratto, il SUBAPPALTATORE sarà tenuto:

- ad allontanare il personale alle proprie dipendenze dal cantiere, liberando le aree occupate da attrezzature e cose proprie nei termini e con le modalità indicate dall'APPALTANTE;
- a trasferire prontamente in proprietà all'APPALTANTE, nella misura richiesta da quest'ultimo, tutti i materiali già approvvigionati ed immessi nel cantiere, altresì promuovendo la cessione all'APPALTANTE, o a persone nominate dallo stesso, di tutti o di parte dei contratti stipulati per l'esecuzione delle opere e non ancora interamente eseguite;
- a partecipare, nel giorno e nell'ora indicati per iscritto dall'APPALTANTE, alle operazioni di sopralluogo per la stesura del verbale dello stato di consistenza, che, in assenza del SUBAPPALTATORE, sarà redatto dall'APPALTANTE steso alla presenza di due testimoni scelti fra soggetti terzi senza ulteriori convocazioni.

Avuto riguardo a quanto previsto nei vari commi del presente articolo, il SUBAPPALTATORE rinuncia fin d'ora ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimento d'urgenza o di eccezione, che eventualmente possano competergli in quanto detentore o codetentore dell'area ove si svolge l'attività relativa al presente contratto.

ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, anche con riguardo alla sua interpretazione ed esecuzione, le parti, di comune accordo, indicano quale foro competente in via esclusiva il Tribunale di Pavia.

ART. 24 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

L'efficacia del presente contratto è soggetta all'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016

e successive integrazioni e modificazioni.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia del giudice o diffida, e quindi dietro semplice comunicazione dell'APPALTANTE e senza che il SUBAPPALTATORE possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo qualsivoglia titolo.

Il presente contratto costituisce la rappresentazione della concorde volontà delle parti espressa dopo specifiche trattative pre contrattuali che hanno determinato per le precedenti clausole la loro definitiva formulazione.

ART. 25 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il SUBAPPALTATORE nell'ambito del contratto sottoscritto tra l'APPALTANTE ed il COMMITTENTE, assolve tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il SUBAPPALTATORE in particolare si impegna a:

- comunicare al COMMITTENTE ed all'APPALTANTE gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, indicando le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso e provvedendo a comunicare ogni relativa modifica ai dati trasmessi;
- effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG ed il CUP precedentemente indicati;
- ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2,3 e 4 dall'art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste;
- ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti la clausola di cui al comma 1, lettera a) ed a trasmettere al COMMITTENTE copia dei contratti stessi.

L'APPALTANTE si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto corrente dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG ed il CUP precedentemente indicati. L'APPALTANTE trasmetterà il presente contratto al COMMITTENTE.

Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione al COMMITTENTE ed alla prefettura della provincia di Pavia dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.

ART. 26 - REVERSE CHARGE.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17 comma 5 e 6 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, così come modificato dall'art. 1 comma 44 della Legge 27/12/2006 n. 296, il SUBAPPALTATORE deve fatturare i lavori oggetto del presente contratto all'APPALTATORE, senza l'addebito dell'IVA e con l'indicazione della norma che lo esenta dall'applicazione. Il SUBAPPALTATORE a sua volta, deve integrare il sopra citato documento fiscale, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse (di cui all'art. 23 del DPR 633/1972) sia in quello degli acquisti (di cui all'art. 25 del citato DPR 633/1972).

Nel caso in cui il SUBAPPALTATORE emetta erroneamente fattura con IVA all'APPALTANTE, la prima deve comunque rimborsare alla seconda direttamente l'ammontare dell'imposta.

San Cipriano Po, 28/09/2026

L'IMPRESA CONSORZIATA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE

F.L. COSTRUZIONI S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Francesco Langella

RE COSTRUZIONI S.R.L.

LA SUBAPPALTATRICE

ECOSOIL S.R.L.
Il Legale Rappresentante
Dell'Era Andrea

ECOSOIL S.R.L.

Via Emilia, 372 - 27043 BRONI (PV)
Partita IVA: 02347600187
Tel: 0385 251764 - Fax: 0385 761062
info@ecosoil-ambiente.it

Il SUBAPPALTATORE dichiara di accettare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- ART.2- OGGETTO DEL CONTRATTO

- ART. 3- CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E PREZZI
- ART. 4- ELABORATI CONTRATTUALI
- ART. 5- VARIAZIONE DLLE OPERE IN SUBAPPALTO
- ART. 8- ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE
- ART. 9- PREVENZIONE INFORTUNI E IEGIENE DELL'AM- BIENTE DI LAVORO
- ART. 10- DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANO D'OPERA
- ART. 11- REVISIONE PREZZI
- ART. 12- PAGAMENTI
- ART. 13- CONSEGNA, PROGRAMMA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALI
- ART. 14- CAUSA DI FORZA MAGGIORE
- ART. 15- VERBALE DI FINE LAVORI
- ART. 16- GARANZIE ED IMPEGNI
- ART. 17- DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI
- ART. 18- DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 19- ASSICURAZIONI
- ART. 21- RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTA' DELLO APPALTANTE
- ART. 22- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CAUSA DEL SUBAPPALTATORE
- ART. 23- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- ART. 24- EFFICACIA DEL CONTRATTO
- ART. 25- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANAZIARI
- ART. 26- REVERSE CHARGE

San Cipriano Po, 28/09/2026

IL SUBAPPALTATORE

Il legale rappresentante
Dell'Era Andrea

ECOSOIL S.R.L.

Via Emilia, 372-27043 BRONI (PV)

Partita IVA: 02347600187

Tel. 0385 251774 - Fax 0385 761062

info@ecosoil-ambiente.it